



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 82
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 43/AA, 44/AA, 45/AA e 46/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 978 pf 14/15 adottato nei confronti del Sigg.ri Massimo DALLA CHIARA, Paolo SAVOIANI e della società POL. D. LA CONTEA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO DALLA CHIARA, all'epoca dei fatti Presidente della società POL. D. LA CONTEA, in violazione dell'articolo *1bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva ed all'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. in ragione del mancato adempimento al dovere/potere di vigilanza sulla regolarità degli atti e dell'amministrazione del sodalizio, concorrendo, pertanto, all'apposizione di firme apocrife su documenti federali;

PAOLO SAVOIANI, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società POL. D. LA CONTEA, in violazione dell'articolo *1bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva ed all'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per aver falsificato la firma del padre del Sig. Thomas GIARETTA apposta sulla richiesta di tesseramento pluriennale del calciatore;

POL. D. LA CONTEA, per responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DALLA CHIARA, in nome proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante della società POL. D. LA CONTEA e dal Sig. Paolo SAVOIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo DALLA CHIARA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo SAVOIANI e di € 200,00 di ammenda per la società POL. D. LA CONTEA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 806 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig Alessio Di BISCEGLIA e della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO DI BISCEGLIA, all'epoca dei fatti Presidente del GSD NUOVA TOR TRE TESTE in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, come riportato nella comunicazione di conclusione delle indagini della procura federale;

G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Di BISCEGLIA, in proprio e nell'interesse della società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 mesi di inibizione per il Sig. Alessio Di BISCEGLIA e di € 800,00 per la società G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al Sig. Ferdinando ARNENI, all'epoca Presidente della società, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art.8, comma 6, C.G.S. e degli artt. 91 e 93 ter N.O.I.F.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio ZADOTTI, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORTING LOCRI C5 FEMM.LE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Arturo DI NAPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARTURO DI NAPOLI, all'epoca dei fatti allenatore professionista iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara VIGOR LAMEZIA-CASERTANA del 25.04.2015 dei quali era venuto a conoscenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arturo DI NAPOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di squalifica e di € 8.000,00 di ammenda per il Sig. Arturo DI NAPOLI, in continuazione con la sanzione irrogata nel procedimento n. 859 pf 14-15;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio